N. 00104/2019 REG.PROV.PRES.

N. 00159/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2018, proposto da Iolanda Parisi, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Avv. Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avv. Francesco Martino in Campobasso, corso Mazzini 180;

contro

Comune di Bojano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Camillo Cancellario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Paiano Antonio Roberto non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva dell'ordinanza del Comune di Bojano (CB) - Settore III° Tecnico n° 6 in data 16/2/2018, avente ad oggetto la procedura per il rilascio di immobile sito in Bojano alla Via

Massari nº 253, e notificata alla ricorrente in data 6/3/2018, e per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali al provvedimento ivi impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la richiesta di liquidazione delle competenze professionali depositata in data 8 gennaio 2019 – prot. n. 104 - dall'avvocato Francesco Martino, difensore di fiducia della sig.ra Iolanda Parisi - C.F. PRSLND83D47B519W, nel procedimento iscritto al n. 159/2018– definito con sentenza breve n. 603/18 del 12.10.18;

Rilevato che la suddetta è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da verbale n.6 del 21 marzo 2018 della Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Campobasso acquisita al prot. n. 1739 del 28 ottobre 2019, con la quale viene comunicato che i redditi della ricorrente e del suo nucleo familiare relativi agli anni d'imposta dal 2016 al 2018 "risultano inferiori al limite previsto del combinato disposto degli artt. 76 e 92 del D.P.R. n. 115/2002";

Visto l'art. 130 bis, comma 1, del T.U. 30 maggio 2002, n. 115 Capo III -Patrocinio a spese dello Stato il quale prevede che: "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso";

Vista inoltre la sentenza n. 16/18 della Consulta che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 106 del D.P.R. 115/2002 relativo al processo penale e trasposto nel processo amministrativo con l'introduzione (disposta dall'art. 15, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132) del citato articolo 130 bis nel suddetto D.P.R.;

Considerato che la Corte Costituzionale nella sentenza richiamata ha precisato, a proposito dell'art. 106 del D.P.R. 115/02, che "la citata norma che nega il compenso

dell'avvocato quando il ricorso è inammissibile è volta a scoraggiare la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni superflue, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile";

Considerato infine che il ricorso, definito con sentenza breve n. 603/18 del 12.10.18, è stato dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, alla luce di una giurisprudenza consolidata e, dunque, con esito largamente prevedibile

P.Q.M.

respinge l'istanza di liquidazione del compenso.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso il giorno 17 dicembre 2019.

Il Presidente Silvio Ignazio Silvestri

IL SEGRETARIO